



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo "Armando Diaz" **Vernole e Castri di Lecce**

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

Via della Repubblica s.n.c. - 73029 Vernole (LE) - Tel. 0832892032
e-mail: leic85600e@istruzione.it - PEC: leic85600e@pec.istruzione.it - Sito web: www.icvernole.it

Circ. n. 180

Luogo e data del protocollo

Alle famiglie e agli alunni
Scuola Secondaria di primo grado

Al Personale Docente

Al Registro Elettronico

Albo e Amministrazione trasparente

Al sito WEB

Atti

Oggetto: Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (Delibera n. 63 del Collegio dei Docenti del 26 novembre 2025)

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"[Omissis] Scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 26 novembre 2025, con delibera n. 63, le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-2026. Quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio.

Con la presente comunicazione il Dirigente Scolastico rende noto alle famiglie modalità e tempi per la documentazione delle eventuali condizioni di deroga.

1. DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI - Premesso che la norma stabilisce che, per l'ammissione allo scrutinio, l'alunno/a deve aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per la sua quantificazione si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio al netto di eventuali personalizzazioni deliberate dagli organi competenti.

Pertanto il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-2026, è fissato nelle seguenti tabelle:

Classi a Tempo Ordinario:

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
Sec. di 1° grado	30 h	990 h	743 h	247 h

Scuola Secondaria I grado, classi a tempo ordinario: tempo scuola 30 ore settimanali; il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). **Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore.** Al di sotto di tale limite, l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. **Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore.**

Classi a Tempo Prolungato:

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
Sec. di 1° grado	36 h	1188 h	891 h	297 h

Scuola Secondaria I grado, classi a tempo prolungato: tempo scuola 36 ore settimanali; il monte ore annuale per gli alunni è di 1188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). **Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore.** Al di sotto di tale limite, l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. **Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 297 ore.**

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali. Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: *"...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura"*. In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 15 giorni dal rientro a scuola presso la segreteria alunni (via Brodolini – Castri)

2. DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE - Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

- Motivi di salute** - Ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente; Visite specialistiche e day hospital; Gravi patologie e/o Malattie croniche certificate; Assenze per malattie contagiose, proprie e/o di familiari conviventi, con allontanamento dalla comunità scolastica previsto dai servizi di Prevenzione della ASL;
- Motivi personali e/o familiari**; Provvedimenti dell'autorità giudiziaria; Attivazione di separazione di genitori in coincidenza con l'assenza; Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; Rientro nel paese d'origine per motivi legali, o trasferimento temporaneo della famiglia; Provenienza da altri paesi in corso d'anno; Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;

- c. **Assenze per motivi sociali** su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- d. **Partecipazione ad attività sportive agonistiche** organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI e/o frequenza del Conservatorio musicale;
- e. **Eventuali altri casi previsti dalle norme dello Stato.**

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati il giorno stesso del rientro a scuola dopo l'assenza in questione e, comunque, massimo entro 15 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione.** La documentazione va presentata presso la segreteria alunni (via Brodolini – Castri). **Non sarà presa in considerazione la documentazione depositata in segreteria dopo 15 giorni dal rientro a scuola rispetto all'assenza in questione.**

Inoltre, qualora l'assenza sia dovuta ad eventi prevedibili deve essere data, preventivamente, comunicazione scritta alla scuola.

3. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE - Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli alunni relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:

- gli alunni per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;
- gli alunni, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

In sintesi:

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Per opportuna chiarezza si precisa che, come da normativa citata in premessa (art. 5 c. 3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62), gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, pur non potranno comunque essere ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non dovessero sussistere le condizioni per una valutazione in tutte le discipline.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE